CITTA’, XXX FEBBRAIO 2022

Spettabile

al datore di lavoro

a mezzo pec

Al Presidente del Consiglio dei Ministri, Professor Mario Draghi

([presidente@pec.governo.it](mailto:presidente@pec.governo.it))

Al Ministro della Salute, Dottor Roberto Speranza, presso la Segreteria Generale del

Ministero,

([seggen@postacert.sanita.it](mailto:seggen@postacert.sanita.it))

Al Sindaco di xxxxx presso il Comune di xxxx, Sig. xxxxxxx

(ProtocolloGenerale@xxxxxxx)

Al Direttore Generale della AUSL di xxxxxx presso la Direzione Generale, Dottor xxxxxxx

(protocollo@xxxxxxx)

Alla medico di base dott. xxxxxxxxxxx

(xxxxxx@xxxxxx.it)

**Oggetto: violazione del diritto all’autodeterminazione, estorsione di consenso a trattamento sanitario sperimentale non obbligatorio**

Con la presente io sottoscritto …………….., nato a xxxxxxxxxxxxx il xxxxxxxxxxxxx e residente in xxxxxxxxxxxxxxxalla Via xxxxxxxxxxxxx n. xxxxx, cod. fisc. Xxxxxxxxx comunica quanto segue.

Lo scrivente è xxxxxxxxxxxxx e, come può evincersi dai dati anagrafici sopra riportati, è un ultracinquantenne.

Per poter lavorare, dal 15 febbraio, mi occorrerà il “super green pass”, non essendo più sufficiente il “green pass base” che dal 15 ottobre mi procuro a mie spese per poter esercitare il mio sacrosanto diritto al lavoro: questo genere di costi dovrebbe essere a carico dei datori di lavoro, nella misura in cui afferisce alla sicurezza sui luoghi di lavoro, al pari degli altri presìdi.

Con i Decreti del Natale e Capodanno 2021 (DL 221 e 229/2021) in quanto non vaccinato non posso svolgere nessun tipo di attività extra lavorativa, sicchè la mia vita si svolge unicamente tra la casa e il lavoro. Con il DL 1/2022 molte altre attività e servizi essenziali mi sono vietati, salvo che non mi procuri l’ennesimo Green Pass per dimostrare di essere sano, mentre milioni di miei concittadini “trivaccinati” hanno la “Licenza di infettare” e se vanno liberi a zonzo.

Il costo economico, logistico, fisico e psicologico di procurarmi il green pass base era già difficilmente sostenibile prima, ora vivere senza “super green pass” mi risulta impossibile, anche perché non posso permettermi di non lavorare.

Quindi mi vaccinerò, ma questa non sarà una scelta.

Sarà una violenza che voi avrete perpetrato in mio danno.

Avete vinto. O forse no.

Se non lo farà la Giustizia dei nostri Tribunali, di certo i posteri vi giudicheranno come meritate.

Benchè io sia obbligato a vaccinarmi, posto che all’hub vaccinale mi verrà chiedere di “prestare il mio consenso informato” comunico e dichiaro che: il consenso che presterò nella giornata di xxxxxxxx alla vaccinazione anti covid-19 mi è stato estorto con la minaccia di una perdita economica, con la minaccia di una perdita di chanches lavorative che non posso permettermi di affrontare, e con la minaccia di una vita non degna di essere vissuta, al margine della società, escluso da molti servizi, talora anche dal servizio sanitario universale, dopo mesi di sofferenze fisiche dovute a continui tamponi nasali, quando ben sarebbe stato possibile mettere a disposizione quelli salivari.

La mia volontà è assolutamente e profondamente coartata, non è libera e non mi è stato

possibile autordeterminarmi nella scelta relativa alla vaccinazione anti covid-19. Di fatto

considero il mio consenso come nullo e non prestato.

E riterrò responsabili tutti i destinatari di questa comunicazione nel caso in cui dovessi presentare reazioni avverse al vaccino o qualora dovessero insorgere malattie o patologie direttamente ed indirettamente collegabili alla inoculazione del vaccino anti covid-19.

Ricordo a tutti Voi che nell’ordinamento giuridico italiano il principio del consenso informato trova fondamento costituzionale nell’art. 32 Costituzione, alla cui stregua nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.

La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Tale disposizione, relativa specificamente alla tutela della salute come diritto fondamentale dell’individuo, va letta in combinato disposto con l’art. 13 Costituzione, che

garantisce l’inviolabilità della libertà personale intesa anche come libertà di decidere in ordine alla propria salute ed al proprio Corpo, e con l’art. 2 Costituzione, posto a presidio

di tutti i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali nelle quali si esplica la sua personalità. Da tale contesto normativo emerge, dunque, l’esistenza di un diritto costituzionalmente garantito dell’individuo a non subire trattamenti sanitari ai quali non abbia preventivamente e consapevolmente acconsentito.

L’esistenza di siffatto diritto è stata esplicitamente affermata, nel 1947, dal Codice di Norimberga e, successivamente, dalla Dichiarazione di Helsinki della World Medical Association (sin dalla stesura del 1964).

In Italia è invece l’art. 33 della L 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, il primo a sancire la regola generale alla cui stregua il medico non può eseguire trattamenti sanitari contro la volontà del paziente, a meno che questi non sia in grado di prestare in modo consapevole il proprio consenso e ricorrano i presupposti dello stato di necessità.

Successivamente, la Convenzione sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina, firmata ad Oviedo il 4 aprile 1997 e ratificata in Italia con la L 28 marzo 2001, n. 145, ha ribadito che

«un trattamento sanitario può essere praticato solo se la persona interessata abbia prestato il proprio consenso libero ed informato» (art. 5).

Infine, anche la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, all’art. 3 ha stabilito che «ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica» la quale si esplica, nell’ambito della medicina e della biologia, attraverso «il consenso libero e informato della persona interessata» a sottoporsi ad un determinato

trattamento sanitario.

La prestazione del consenso informato è, allo stato, prevista e regolata anche dal Codice di deontologia medica del 2014 il quale, all’art. 35, sancisce l’obbligo per il medico di acquisire il consenso del paziente e, conseguentemente, il divieto di «intraprendere o proseguire in procedure diagnostiche e/o interventi terapeutici senza la preliminare acquisizione del consenso informato o in presenza di dissenso informato».

E dunque dichiaro che il consenso mi è stato estorto e non può considerarsi valido ai fini di una esenzione da responsabilità per lesioni personali, siano esse lievi, gravi, gravissime, o mortali.

La storia vi giudicherà per il vostro operato.

Nel frattempo sappiate che mi vaccino perché mi avete costretto e se avrò nefaste conseguenze vi riterrò responsabili e vi citerò in giudizio per ottenere il risarcimento di ogni eventuale danno.

Distinti saluti

Sig…xxxxxxx